Conto corrente con la posta — Anno 88° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 9 luglio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestre L. 900
Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 830 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 maggio 1947, n. 588.

Assegnazione di fondi per la ripresa dell'attività peschereccia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato con regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939, n. 485;

Visto il regio decreto-legge 31 dicembre 1939, numero 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940, n. 384;

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 626;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 251;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa col Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per promuovere ed incoraggiare:

a) campagne esplorative di pesca;

b) costruzione di natanti da pesca;

c) impianto di retifici e tintorie di reti;

d) la conservazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca;

e) la costruzione di magazzini sociali per imprese pescherecce;

f) la pesca del corallo e delle spugne;

g) la costruzione di opere portuali, sussidiarie e scali di alaggio;

h) la mitilicultura, ostricoltura e bacini di stabulazione;

i) la costruzione, riparazione e ricostruzione di incubatori ed impianti ittiogenici e opere di vallicultura;

l) l'incremento della piscicultura in risaia;

m) l'acquisto all'estero di materiale ittico di cui si riscontra la scomparsa o la diminuzione;

n) i ripopolamenti ittici delle acque pubbliche;

o) la dotazione di mezzi meccanici di trasporto e di navigazione sui laghi ai Consorzi di tutela della pesca per l'esplotamento dei servizi di vigilanza;

sarà stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1946-47 la somma di L. 50.000.000.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze e il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 12 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 maggio 1947, n. 589.

Istituzione di una tassa di bollo sulle consumazioni a carattere voluttuario.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' istituita una tassa sulle somministrazioni di pasti fatte da ristoranti, trattorie, osterie, alberghi, locande, pensioni, mense, circoli, clubs, nonchè da rosticcerie, fiaschetterie, bottiglierie, negozi da vinaio, cantine e simili, che somministrino abitualmente od occasionalmente pasti al pubblico.

Tale tassa si riscuote mediante applicazione di marche da bollo ed è dovuta nella misura del cinquanta per cento dell'importo complessivo del conto sotto deduzione delle prime lire cinquecento a persona per ogni pasto.

Nell'importo complessivo del conto devono essere compresi i diritti di coperto, di percentuale di servizio, spese di riscaldamento od ogni altra maggiorazione per trattenimenti musicali, danzanti o coreografici o per altre consimili prestazioni o per diritti di ingresso o di guardaroba.

Art. 2.

La tassa di cui all'articolo precedente è dovuta anche sull'importo delle vivande e dei generi di pasticceria e confetteria consumati da soli o con bevande, vini e liquori, the o caffè, nei tea rooms, dancings, sale da ballo, ritrovi notturni e simili locali classificati di lusso dalle competenti autorità.

Alla stessa tassa sono soggetti i conti relativi alle somministrazioni fatte da qualsiasi esercizio pubblico o negozio, nei propri locali e ivi consumate in occasione di ricevimenti, feste, cerimonie e simili.

Per ciascun conto sono escluse dalla tassazione le prime lire cento per ogni persona che partecipa alla consumazione.

Art. 3.

I conti devono essere rilasciati su scontrino a madre e figlia staccate da libretto numerato progressivamente per ogni anno solare e devono essere compilati mediante scritturazione a ricalco con matita copiativa o con inchiostro.

Il pagamento della tassa, stabilita dall'art. 1, deve essere eseguito mediante l'applicazione di marche da bollo da annullarsi con perforatore a datario, o con la scritturazione od impressione a matita copiativa o ad inchiostro grasso, di identica data, su ciascuna sezione della marca.

Una sezione della marca deve restare aderente alla matrice, l'altra deve essere applicata sulla bolletta figlia, la quale deve essere obbligatoriamente consegnata al cliente.

Con decreto Ministeriale saranno stabilite le caratteristiche ed i tagli delle marche necessarie per l'applicazione del presente decreto.

La tassa deve essere liquidata e segnata su ogni conto e deve corrispondere con precisione al valore complessivo delle marche applicate. Quando la cifra della tassa liquidata presenta una frazione di lira, questa è arrotondata a lira intera.

Le matrici dei detti conti devono conservarsi per anni tre, in ordine di numero progressivo.

Qualora il pagamento dei conti soggetti alla tassa avvenga periodicamente il conto deve essere ugualmente rilasciato di volta in volta con la contemporanea applicazione della tassa relativa e dev'essere trattenuto a corredo del conto particolare del cliente.

Art. 4.

Sono esenti dalla tassa prevista dal presente decreto i conti rilasciati dagli esercenti di alberghi con annesso ristorante e di pensioni al nome di membri del corpo diplomatico ospitati in detti alberghi e pensioni ed accreditati presso il Governo italiano o presso la Santa Sede, compresi i membri dell'Istituto internazionale dell'agricoltura.

Art. 5.

Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono punite:

1) con la pena pecuniaria da 5 a 50 volte la tassa non pagata per ogni conto non rilasciato, o rilasciato senza applicazione di tassa o con tassa insufficiente;

2) con la pena pecuniaria da 10 a 100 volte la tassa dovuta sull'importo non addebitato, per ogni conto rilasciato per un importo inferiore a quello effettivamente dovuto e richiesto in pagamento;

3) con la pena pecuniaria da 10 a 100 volte la tassa non pagata, per ogni conto contenente falsa indicazione del numero delle persone o artificiosamente suddiviso;

4) con la pena pecuniaria da L. 500 e L. 6000 per ogni conto in caso di infrazione alle norme di cui all'art. 3;

5) con la pena pecuniaria da L. 500 a L. 3000 a carico del consumatore, che sia incorso in una delle infrazioni di cui ai precedenti numeri 1 a 3.

Art. 6.

La responsabilità per le violazioni alle disposizioni del presente decreto è solidale tra l'esercente ed i suoi dipendenti che non hanno rilasciato il conto o l'hanno rilasciato non in conformità alle dette disposizioni.

Art. 7.

Indipendentemente dall'applicazione delle pene pecuniarie stabilite per le violazioni delle disposizioni del presente decreto, nel caso in cui a carico dell'esercente siano state accertate e definite due precedenti violazioni, con la condanna del trasgressore, l'Intendente di finanza, riconosciuta la regolarità del verbale di accertamento della nuova trasgressione, deve procedere alla chiusura dell'esercizio per un periodo da tre a trenta giorni, e, nei casi più gravi, al ritiro della licenza di esercizio.

Art. 8.

Per il pagamento della tassa dovuta a norma del presente decreto e delle penalità comminate per le violazioni delle disposizioni in esso contenute, il cessionario è responsabile in solido col cedente a norma dell'art. 19 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 9.

Sono competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente decreto:

1) i funzionari dell'Amministrazione delle finanze muniti di tessera di riconoscimento per il controllo dell'applicazione delle tasse di bollo;

2) gli ufficiali, sottufficiali e agenti appartenenti alla guardia di finanza ed all'Arma dei carabinieri; i funzionari e gli agenti della pubblica sicurezza e della polizia giudiziaria ordinaria.

Del quaranta per cento delle pene pecuniarie riscosse una metà, con un massimo di lire quindicimila per ogni accertamento, spetta agli scopritori ed il restante importo è devoluto al Fondo massa del Corpo od alla Cassa di previdenza dell'Amministrazione cui appartiene lo scopritore.

Art. 10.

I funzionari ed agenti di cui all'articolo precedente hanno facoltà di accedere nei locali in cui hanno luogo le somministrazioni assoggettate alla tassa stabilita dalla presente legge e di procedere all'esame delle matrici e dei conti.

Art. 11.

Per l'accertamento, la cognizione e la definizione delle violazioni prevedute dal presente decreto sono applicabili le norme contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 4, concernente norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.

Art. 12.

Il credito dello Stato per la tassa dovuta a norma del presente decreto e per le eventuali pene pecuniarie incorse è privilegiato sulla generalità dei mobili dei debitori.

Art. 13.

Per la tassa stabilita dal presente decreto il diritto dello Stato si estingue per prescrizione col decorso di cinque anni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI — SCELBA — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 13. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 maggio 1947, n. 590.

Norme per agevolare la revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, relativi agli esercizi finanziari dal 1940-1941 a tutto il 1945-1946, ai sensi dell'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I rendiconti relativi all'esercizio finanziario 1940-41 e successivi, fino a tutto l'esercizio 1945-46, presentati a' sensi dell'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, potranno essere ammessi a discarico anche quando ricorrano le seguenti circostanze:

1) mancata od erronea applicazione dell'imposta generale sull'entrata o della tassa di bollo di quietanza fino all'importo di L. 100 per ogni titolo giustificativo di spesa;

2) errata applicazione dei tributi nella liquidazione di assegni al personale fino all'importo di L. 100 individuali;

3) differenze nella liquidazione di assegni di carattere eventuale al personale fino all'importo di L. 100 individuali;

4) mancanza di fatture a documentazione di acquisti al minuto per singoli importi non superiori a L. 5000, quando sia allegata regolare dichiarazione di entrata del materiale e presa in carico vistata dall'autorità competente ad apporre il visto sulle fatture;

5) erronee imputazioni di spese per singoli importi non superiori, ciascuno, a L. 5000, che dovranno essere poste in evidenza in appositi elenchi da trasmettere alla Corte dei conti in allegato ai rendiconti medesimi.

Art. 2.

Le modalità di esecuzione da applicare nei casi previsti dal precedente art. 1 saranno stabilite dal Ministro per le finanze e il tesoro d'intesa con la Corte dei conti.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 10. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 marzo 1947, n. 591.

Approvazione del nuovo statuto dell'Opera Montessori, con sede in Roma.

N. 591. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Opera Montessori, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 maggio 1947, n. 592.

Modificazioni allo statuto dell'Accademia nazionale dei Lincei.

N. 592. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 maggio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono apportate modificazioni agli articoli 2, 3 e 4 dello statuto dell'Accademia nazionale dei Lincei, approvato con regio decreto 15 gennaio 1920, n. 95.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 maggio 1947, n. 593.

Erezione in ente morale del Ricovero di mendicità « Rosina Natili », con sede nel comune di Ronciglione (Viterbo).

N. 593. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il Ricovero di mendicità « Rosina Natili », con sede nel comune di Roncilione (Viterbo) viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1947

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1947.

Prezzi di cessione dei cereali e dei prodotti destinati alla panificazione ed alla pastificazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 471, concernente i prezzi di cessione dei cereali e dei prodotti destinati alla panificazione ed alla pastificazione;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi base di cessione ai molini dei cereali e dei prodotti, sia nazionali che d'importazione, destinati alla panificazione ed alla pastificazione sono stabiliti con decorrenza dal 1° luglio 1947 nel modo appresso specificato:

1) per le provincie dell'Italia settentrionale:

grano tenero, grano duro ed orzo mondo, L. 3.920,85 al q.le;

orzo vestito, L. 2.901,35 al q.le;
segale, L. 3.515,70 al q.le;
avena estera, L. 2.706,80 al q.le;
fiocco d'avena, L. 4.289,95 al q.le;
rotture di riso, L. 4.347,25 al q.le;
farina di soia per panificazione, L. 4.664,80 al q.le;
farina di soia per pastificazione, L. 4.876,35 al q.le;
granoturco per miscela e da polenta destinato alla lavorazione presso molini da grano, L. 3.822,35 al q.le;
granoturco per miscela e da polenta destinato alla lavorazione presso molini da granoturco, L. 3.863,60 al q.le;

2) per le provincie dell'Italia centrale, meridionale ed insulare:
grano tenero, grano duro ed orzo mondo, L. 4.041,30 al q.le.

Per quanto concerne gli altri cereali e prodotti destinati alla panificazione ed alla pastificazione, la determinazione del prezzo base di cessione ai molini resta di competenza dei Comitati provinciali prezzi in conformità di quanto è previsto dal decreto interministeriale.

Art. 2.

Tutti i prezzi indicati nel precedente articolo si intendono per merce nuda, resa scaricata franco piede molino.

I suddetti prezzi sono comprensivi dell'imposta generale sull'entrata, nonchè delle spese di trasporto, delle spese di gestione ammasso e delle spese per variazioni di prezzo derivanti dalle effettive caratteristiche dei prodotti in conformità di quanto è previsto dall'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38 e dell'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 805.

Art. 3.

I molini, i pastifici, i panifici, i grossisti, i depositi provinciali ed i dettaglianti versano allo Stato o ricevono dallo stesso, ai sensi dell'art. 2. del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 471, per le giacenze dei cereali dei prodotti, e dei rispettivi derivati, la differenza tra i prezzi conseguenti all'applicazione del presente decreto e quelli da essi corrisposti. I relativi accertamenti alla data del 30 giugno 1947 sono effettuati con il concorso delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, dalle Intendenze di finanza le quali provvedono al recupero o al pagamento delle differenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1947

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(3025)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1947.

Costituzione di un Consiglio provvisorio per l'amministrazione dell'Unione italiana di tiro a segno e delle Sezioni di tiro a segno nazionale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 luglio 1944, n. 286, relativo al passaggio del Tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministero della guerra e alla nomina di un commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale;

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1944, con il quale il generale di divisione nella riserva Carlo Porzio venne nominato commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno e delle Sezioni di tiro a segno nazionale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 5, relativo alla proroga al 31 marzo 1947 dei termini stabiliti dall'art. 3 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 739, per la cessazione delle gestioni straordinarie affidate a commissari dall'autorità governativa;

Considerato che, sin quando non sarà emanata la nuova legge sul Tiro a segno nazionale, in corso di elaborazione, non potrà provvedersi alla nomina degli organi di normale amministrazione dell'Unione italiana di tiro a segno e delle Sezioni di tiro a segno;

Visto l'art. 25 del Codice civile;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale, di cui al decreto Ministeriale 10 novembre 1944, citato nelle premesse, cessa dal 1° aprile 1947.

Art. 2.

Fino a che non verranno ricostituiti gli organi normali di amministrazione dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale, l'amministrazione di detti enti è devoluta, dal 1° aprile 1947, ad un Consiglio provvisorio così composto:

1) generale di divisione nella riserva Porzio Carlo, rappresentante del Ministero della difesa, con funzioni di presidente;

2) consigliere di prefettura Cerza dott. Ermete, rappresentante del Ministero dell'interno, membro;

3) Garroni dott. Marcello, rappresentante del Comitato olimpico nazionale, membro;

4) Bernacca comm. Fulvio, rappresentante dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale, membro;

5) Bonora Francesco, rappresentante delle Sezioni di tiro a segno nazionale, membro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1947

Il Ministro: GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1947
Registro Esercito n. 13, foglio n. 438.

(3003)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1947.
Messa in liquidazione della ditta individuale Linner Maria, con sede in Pozzuoli e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 22 giugno 1945, emanato in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale la ditta individuale Linner Maria, con sede in Pozzuoli (Napoli) è stata sottoposta a sequestro;

Viste le relazioni della sequestrataria;

Ritenuto che la suindicata ditta, data la sua inconsistenza patrimoniale e commerciale, non è in grado di adempiere le obbligazioni attinenti all'esercizio ed occorre quindi metterla in liquidazione;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto l'art. 8 della citata legge 17 luglio 1942, numero 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La ditta individuale Linner Maria, con sede in Pozzuoli (Napoli) è messa in liquidazione ed è nominata liquidatrice la rag. Silvia Petagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(2993)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 94.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14 — Data: 20 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siracusa — Intestazione: Di Martino Giuseppe fu Rosario — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 2600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 — Data: 22 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Enna — Intestazione: Salvaggio Vincenzo fu Filipponeri — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data: 12 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Caterbetti Albino di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23650 — Data: 17 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Bergamo Davide — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 3600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6672 — Data: 10 maggio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Clemente Michele — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5837 — Data: 29 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Fiorito Antonino fu Concetto — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48 — Data: 11 novembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione: Gozzoli Fiorenza di Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 2 — Capitale: L. 960.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 850 — Data: 22 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Del Vecchio Ugo fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativo 1 — Rendita: L. 2845

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80 — Data: 13 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Romeo Giuseppe fu Mario — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 4 — Rendita: L. 40.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 79 — Data: 13 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Romeo Giuseppe fu Mario — Titoli del Debito pubblico: Rend 5%, nominativi 3 — Rendita: L. 50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 78 — Data: 13 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Romeo Giuseppe fu Mario — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5%, nominati 26 — Rendita: L. 1300

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 159 — Data: 1 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Gherardi Francesca fu Felice — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativo 1 — Rendita: L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 88 — Data: 5 settembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Pulito Clara e Giovanni fu Martino — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativo 1 — Rendita: L. 235.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 77 — Data: 13 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Romeo Giuseppe di Mario — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 32 — Rendita: L. 25.575.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 6 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Adamo Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Rend 5%, nominativo 1 — Rendita: L. 560.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 76 — Data: 13 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Romeo Giuseppe fu Mario — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 35 — Rendita: L. 2625.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 75 — Data: 13 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Romeo Giuseppe fu Mario — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 2 — Rendita: L. 620.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 74 — Data: 13 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Romeo Giuseppe fu Mario — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 3 — Rendita: L. 230.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 73 — Data: 13 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Romeo Giuseppe fu Mario — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 2 — Rendita: L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 8 agosto 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bergamo — Intestazione: Pozzolli Achille fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, al portatore 6 — Rendita: L. 980.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 116 — Data: 16 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Di Grazia Giuseppe di Pietro — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % — Rendita: L. 165.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 16 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Ferrone Antonio di Vito — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96 — Data: 9 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Nocilla Angelo fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativo 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1252 — Data: 26 marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Albanese Andrea fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 1 — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4389 — Data: 2 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Rosa Matteo fu Marco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 71 — Data: 23 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Fiore Adele fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 2 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 79 — Data: 6 settembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Asti — Intestazione: Gambino Adalgisa fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 4 — Rendita: L. 14.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 348 — Data: 3 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Bevilacqua Ettore di Agostino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativo 1 — Rendita: L. 189.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 17 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Vicenza — Intestazione: Trevenzuoli Zeffira fu Achille ved. Angelini — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 per cento (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 843,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 800 — Data: 21 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Rizzo Giovanni Battista fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 483.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2965 — Data: 11 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Casale Emanuele fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativo 1 — Rendita: L. 784.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 — Data: 8 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Matera — Intestazione: Di Giulio Vincenzo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativo 1 — Rendita: L. 21.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 108 — Data: 16 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Scalise Antonio fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 % (1934), nominativi 2 — Rendita: L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data 16 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Asti — Intestazione: Iona Luigi fu Rodolfo — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 % (1934), nominativo 1 — Rendita: L. 4500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 267 — Data 12 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione. Castelfranchi Milena di Augusto — Titoli del Debito pubblico: Rendita 3 %, nominativo 1 — Rendita: L. 52,77.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 193 — Data: 27 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione: Gozzo Santo fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 5 % (1951), al portatore 5 — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 194 — Data: 27 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione: Gozzo Santo fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 5 % (1951), al portatore 4 — Capitale: L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 196 — Data: 7 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione: Gozzo Santo fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 5 % (1951), al portatore 2 — Capitale: L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 946 — Data: 20 marzo 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: De Tullio Giuseppe fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 4 % (1943), nominativo 1 — Capitale: L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 27 maggio 1947

Il direttore generale: CONTI

(2487)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 luglio 1947 - N. 129

Argentina	25 —	Portogallo	4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,2817	S. U. America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27,78
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	413,50	Unione Sud Afr.	400,70
Francia	0,8396		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20		
Norvegia	20,1625	Dollaro	823 —
Nuova Zelanda	322,60	Sterlina	3.177 —
Olanda	37,6485	Franco svizzero	211 —

Rendita 3,50 % 1906	76,875
Id. 3,50 % 1902	77 —
Id. 3 % lordo	65,70
Id. 5 % 1935	89,20
Redimibile 3,50 % 1934	69,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	79,075
Id 5 % 1936	88,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,425
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,225
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,225
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	94,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	95 —
Id 5 % (15 aprile 1951)	95,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90,10
Id. 5 % convertiti 1951	94,825

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

Nomina dei vincitori del concorso per titoli a centoventi posti (ridotti a sessanta) di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza (gruppo A, grado 11°) indetto con decreto Ministeriale 31 ottobre 1940.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 24 febbraio 1947, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli a centoventi posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, indetto con decreto Ministeriale 31 ottobre 1940 e ridotto a sessanta posti per effetto del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Considerato che il candidato Lecce Manlio, compreso nell'elenco dei vincitori del concorso stesso è deceduto, e che i seguenti altri vincitori hanno dichiarato di rinunciare al posto loro conferito:

dott. Mirandi Pierino
dott. Di Corato Pietro
dott. Boari Giovanni
dott. Orlando Pietro
dott. Bulla Sebastiano
dott. Pignataro Clemente
dott. Vitale Danilo
dott. Cutolo Felice
dott. Carmenini Enrico
dott. Massenti Ugo
dott. Messina Salvatore
dott. Polimeni Italo
dott. Rosso Severino
dott. Miraglia Guido
dott. Melis Federico
dott. Piscitelli Italo
dott Piccolo Giuseppe
dott. Gallo Sergio
dott. Bario Salvatore
dott. Serrano Ruggero
dott. Marino Mario
dott. Marracino Mario
dott. Gentile Luigi

Ritenuto che in sostituzione dei predetti devono essere nominati altri candidati, dei quali però Calderano Giovanni Battista è deceduto, ed i seguenti hanno pure dichiarato di rinunziare al concorso:

dott. Burlando Carlo
dott. Scola Giacomo
dott. Conti Costanzo
dott. Esposito Enrico
dott. Foti Mariano
dott. Corsi Egone
dott. Caruso Leonardo
dott. Avanzini Carduccio
dott. Ruffo Vittorio

e che pertanto sono da nominare, in sostituzione dei deceduti e dei rinunciatari, i seguenti altri candidati:

dott. Tortora D'Amato Giuseppe
dott. Andolina Osvaldo
dott. Soprano Cesare
dott. Gabrieli Donato
dott. Gariglio Carlo Alberto
dott. Puglisi Benedetto
dott. D'Alessio Federico
dott. Tivaroni Carlo
dott. Grimaldi Ubaldo
dott. Cocchia Ugo
dott. Amico Alfredo
dott. Andreutti Enzo
dott. Testa Valerio
dott. Fattovich Silvio
dott. Tiscione Nestore
dott. Di Francisca Fedele
dott. Magro Luigi
dott. Gentilini Antonio
dott. Lo Monte Francesco
dott. Liguori Raffaele
dott. Macherelli Bruno
dott. Pratis Carlo Maria
dott. Fontana Giuseppe
dott. Adelfio Gaspare

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati vincitori del concorso per titoli, indetto con decreto Ministeriale 31 ottobre 1940, sono nominati, con riserva di anzianità, a decorrere dal 1° luglio 1947, vice segretari in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, e destinati alle sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) dott. Ingrassia Domenico, Venezia;
2) dott. Quiligotti Angelo, Reggio Calabria;
3) dott. Ciappa Roberto, Frosinone;
4) dott. Bonini Lino, Padova;
5) dott. Paternoster Augusto, Pesaro;
6) dott. Caretta Giovanni, Piacenza;
7) dott. Miccichè Fernando, Potenza;
8) dott. Costa Albesi Renato, Parma;
9) dott. Musone Mario, Roma;
10) dott. Romano Gaetano, Bologna;
11) dott. D'Antona Aristide, Catanzaro;
12) dott. Cantatore Luigi, Arezzo;
13) dott. Nobili Alighiero, Teramo;
14) dott. Laviola Mario, Firenze;
15) dott. Ciampi Domenico, Vercelli;
16) dott. Albrizio Mario, Matera;
17) dott. Nigro Luciano, Grosseto;
18) dott. Campisi Paolo, Belluno;
19) dott. Lucenti Guido, Apuania;
20) dott. Franzè Giuseppe, Terni;
21) dott. Colosimo Giovanni, Latina;
22) dott. Morselli Salvatore, Terni;
23) dott. Santaniello Luigi, Ferrara;
24) dott. Tucci Ernesto, Parma;
25) dott. Trotta Giuseppe, Aquila;
26) dott. Aliseo Giovanni, Rieti;
27) dott. Mazza Umberto, Ravenna;
28) dott. Macedonio Domenico, Ravenna;
29) dott. Randazzo Alessandro, Reggio Calabria;
30) dott. Borzatta Giancarlo, Bologna;
31) dott. Bucci Edmondo, Bolzano;
32) dott. Di Gregorio Ernesto, Alessandria;
33) dott. Giannotti Enrico, Pisa;
34) dott. Tartaglia Michele, Latina;
35) dott. De Angelis Luigi, Frosinone;
36) dott. Moscardino Ugo, Lecce;
37) dott. Tortora D'Amato Giuseppe, Grosseto;
38) dott. Andolina Osvaldo, Varese;
39) dott. Soprano Cesare, Modena;
40) dott. Gabrieli Donato, Sondrio;
41) dott. Gariglio Carlo Alberto, Apuania;
42) dott. Puglisi Benedetto, Genova;
43) dott. D'Alessio Federico, Arezzo;
44) dott. Tivaroni Carlo, Cuneo;
45) dott. Grimaldi Ubaldo, Verona;
46) dott. Cocchia Ugo, Livorno;
47) dott. Amico Alfredo, Macerata;
48) dott. Andreutti Enzo, Mantova;
49) dott. Testa Valerio, Ravenna;
50) dott. Fattovich Silvio, Trento;
51) dott. Tiscione Nestore, Potenza;
52) dott. Di Francisca Fedele, Pavia;
53) dott. Magro Luigi, Treviso;
54) dott. Gentilini Antonio, Novara;
55) dott. Lo Monte Francesco, Gorizia;
56) dott. Liguori Raffaele, Gorizia;
57) dott. Macherelli Bruno, Firenze;
58) dott. Pratis Carlo Maria, Vercelli;
59) dott. Fontana Giuseppe, Trento;
60) dott. Adelfio Gaspare, Milano.

Art. 2.

Ai sopraelencati vice segretari in prova compete l'assegno mensile lordo di lire 9500, oltre agli altri assegni spettanti per legge, salvo che per i seguenti ai quali, essendo destinati a prestare servizio nella sede della loro abituale residenza, spetta l'assegno mensile ridotto di lire 4750, oltre agli altri assegni di legge:

dott. Quiligotti Angelo
dott. Bonini Lino
dott. Paternoster Augusto
dott. Musone Mario
dott. Borzatta Giancarlo
dott. Di Francisca Fedele
dott. Macherelli Bruno

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1947

p. *Il Ministro*: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1947
Registro Finanze n. 8, *foglio n.* 154.

(3045)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.